

Comune di Vignolo (Cuneo)  
**Modifica Statuto Comunale.**

STATUTO  
Deliberazione del C. C. n. 7 del 17/03/2014  
Modificazioni ed integrazioni

- Art. 8 comma 1 lettera a): si aggiungono in fine le seguenti parole *“e la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché negli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti”*
- Art. 12 : dopo il comma 4 si aggiunge il seguente comma *“4 bis. Nelle nomine di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.”*
- Art. 13: è aggiunto in fine il seguente comma: *“9. Il Consiglio in sede di approvazione del primo bilancio preventivo e triennale di ogni mandato, adotta il piano generale di sviluppo di cui agli artt. 165 comma7 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e 13 comma 3 del D. Lgs 12/04/2006 n. 170, sulla base del programma elettorale e delle linee programmatiche di governo”*
- Art. 16: i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:  
*”2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico e contemporaneamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune.*  
*3. I Regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla avvenuta esecutività della deliberazione di loro approvazione di cui al precedente comma 2.”*
- Art. 17 comma 2 : si aggiunge in fine il seguente periodo: *“Deve essere garantita la presenza al loro interno di entrambi i sessi.”*
- Art. 18: si aggiunge in fine il seguente comma: *“20. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e garantendo la presenza di entrambi i sessi, alle nomine, designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, che non siano espressamente riservate dalla legge alla competenza del Consiglio”.*
- Art. 22 comma 1 : si aggiunge in fine le seguenti parole: *“garantendo, nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne ed uomini, la presenza di entrambi i sessi.”*
- Art. 23 comma 1 : nel primo periodo la parola *“quattro”* è sostituita dalla seguente: *“due”*; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Deve comunque essere garantita la presenza di entrambi i sessi”.*